

CGIL



LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DEL PERSONALE

A cura del nostro esperto Alberto Massaia
Alberto è tua disposizione sul nostro sito per consulenze personalizzate

Edizione settembre 2013

INDICE

L'art.39 CCNL: responsabilità dei cassieri	3
L'art.1218 Codice Civile: responsabilità patrimoniale in senso lato.....	3
Le polizze assicurative: qualche osservazione pratica	4

L'art.39 CCNL: responsabilità dei cassieri

Il CCNL del credito, contiene un'unica norma, che è rappresentata dall'art. 39 e fissa due principi assai generici. Il primo si riassume nell'obbligo per il personale di cassa di denunciare le eccedenze e le deficienze di cassa riscontrate nella giornata contabile; il secondo si riassume invece nell'obbligo in capo agli stessi di rimborsare le deficienze di cassa nel termine stabilito dal datore di lavoro, che sentiti gli interessati valuterà i singoli casi anche tenendo conto degli importi degli ammanchi. Limitandosi ad una mera applicazione letterale della norma, essa stabilisce una responsabilità patrimoniale applicabile ai soli ammanchi privi di giustificazione contabile emersi in sede di quadratura, causati ad esempio da errori nella conta delle banconote o dall'incasso di banconote false.

Tuttavia oltre a queste operazioni, occorre prendere in considerazione anche quelle che hanno un'apparente giustificazione contabile - ma che in un secondo tempo si rivela insussistente - e comportano un danno per la banca accertabile non nella giornata contabile ma solo successivamente. Il caso più comune è quello del pagamento di un assegno a persona diversa dall'effettivo beneficiario; oppure un versamento su un conto corrente diverso da quello indicato, con successivo indebito prelievo da parte del correntista che si è visto accreditare erroneamente la somma. Sono fatti non qualificabili come una deficienza di cassa nei termini ristretti sopra definiti, ma che possono certamente arrecare un danno patrimoniale per la banca.

Infine, ancora in materia di responsabilità patrimoniale in capo ai cassieri, bisogna menzionare i casi di responsabilità derivante da negligente e imprudente custodia dei valori, in violazione alle svariate normative interne, che conducono a sottrazioni di contanti per causa di furti con destrezza ad opera di sconosciuti¹.

In questi casi, è ricorrente una richiesta di rimborso da parte del datore di lavoro, rimborso totale o parziale in base alla valutazione discrezionale di cui si è detto. Si tratta di una richiesta di rimborso che trova ragione nella generica responsabilità patrimoniale del dipendente, responsabilità a sua volta giustificata dalla cosiddetta "indennità di rischio", corrisposta al personale addetto al servizio di cassa ai sensi dell'art. 49 CCNL del credito. Si può osservare come esista una discrepanza fra gli obblighi assai circoscritti di cui all'art. 39 CCNL del credito ed i casi molto più ampi in cui si ravvisa una responsabilità patrimoniale in capo ai cassieri, ma in effetti l'art. 49 CCNL riconduce genericamente l'indennità di rischio allo svolgimento delle mansioni di cassa, senza richiami al solo art. 39.

L'art.1218 Codice Civile: responsabilità patrimoniale in senso lato

Casi ulteriormente diversi di responsabilità patrimoniale del dipendente sono quelli derivanti dai danni derivanti alla banca da comportamenti negligenti ascrivibili ai dipendenti nelle più diverse attività bancarie, diverse da quella di cassa. I casi più evidenti sono le perdite arrecate alla banca da errori in operatività in titoli oppure per effetto dell'erogazione di crediti poi rivelatisi inesigibili. E' da osservare come tali casi possano comportare un danno unicamente per la Banca oppure un danno in capo al cliente che si rivale sulla banca, com'è di tutta evidenza nel caso di clienti danneggiati da errori in contratti di borsa. Ovviamente si tratta di casi che nulla hanno a che vedere con l'operatività di cassa ed ascrivibili a dipendenti ai quali non viene erogata una specifica indennità di rischio.

In tali situazioni l'eventuale richiesta di risarcimento da parte del datore di lavoro avviene in base

¹ E' in ogni caso esclusa la responsabilità patrimoniale del dipendente in caso di rapina.

all'applicazione del principio generale della responsabilità del debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, principio previsto dall'art. 1218 codice civile. Per quanto ovvio, tale articolo del codice civile è una norma di carattere generale, sempre applicabili a prescindere dalle mansioni svolte dal dipendente e dalla circostanza che il dipendente stesso fruisca o meno dell'indennità di cassa.

Peraltro, il Sindacato ha spesso eccepito l'illegittimità di richieste di risarcimento di tale genere, in quanto riferite a danni che derivano alle Banche dal rischio d'impresa; ciò è di particolare evidenza quanto meno nei casi in cui l'errore operativo sia accompagnato da lacune aziendali in materia di verifiche e controlli interni, di normativa inadeguata, di carente formazione dei dipendenti stessi.

E' da evidenziare come la responsabilità disciplinare e la responsabilità patrimoniale non si escludano a vicenda, ma possano sommarsi: così, nei confronti di un dipendente, a fronte di irregolarità operative che hanno comportato un danno per la Banca, può essere irrogata una sanzione disciplinare e può essere altresì richiesta la rifusione del danno.

Le polizze assicurative: qualche osservazione pratica

A fronte di tale situazione, molto spesso i dipendenti bancari sottoscrivono specifiche polizze. Usualmente vi sono 2 distinte polizze.

La prima tipologia, più semplice, copre i semplici rischi di cassa, ovvero i rischi che coincidono con quelli previsti dal citato art. 39 del vigente CCNL del credito. La seconda tipologia di polizza, più complessa, copre la responsabilità patrimoniale in senso lato. Tale seconda tipologia può avere diverse varianti, può riguardare i rischi di cassa che non si palesano come un ammanco riscontrabile a fine giornata, può essere estesa anche ai rischi derivanti da operazioni in titoli e da operazioni di fido, può coprire anche le eventuali spese legali pur prevedendo usualmente varie limitazioni. Generalmente queste polizze escludono il rimborso per i casi in cui gli ammanchi siano riconducibili a furto e non all'errata operatività di cassa o comunque alle proprie mansioni. Infine e ovviamente tali polizze escludono qualunque rimborso per i casi di dolo dell'assicurato e così pure non rimborsano multe ed ammende, ma questo è un principio generale del diritto assicurativo.

La FISAC/CGIL rinnova annualmente, su base territoriale, una convenzione per i propri iscritti che offre l'accesso, a condizioni di favore, a una serie di polizze che coprono i vari rischi di cassa professionali in capo ai dipendenti bancari, con un ventaglio diversificato di coperture e massimali. Nella nostra pagina "CHI/DOVE/COSA" trovate l'elenco di tutti i nostri sindacalisti - suddiviso per aziende e territori – a cui chiedere maggiori informazioni e modulistica di sottoscrizione per le polizze ([CLICK QUI](#)).

Analogamente a quanto evidenziato per i casi di responsabilità disciplinare, anche nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a rifondere un danno patrimoniale arrecato alla banca, emerge l'assoluta opportunità di prendere contatto con il sindacato, per avere la necessaria assistenza in una realtà tecnicamente complessa e che può comportare un ovvio impegno finanziario.